

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3736-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro della difesa
e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato n. 3736)

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica il 24 marzo 1999

(V. Stampato Camera n. 5861)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 gennaio 2001

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 2001

ONOREVOLI SENATORI. – Il Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* è stato istituito nel luglio 1996, a seguito dell’Intesa di Wassenaar – sottoscritta da 33 Stati, tra cui i 15 paesi membri dell’Unione europea, gli altri *partners* della NATO, la Russia, l’Ucraina e altri paesi già appartenenti al Patto di Varsavia, nonché la Svizzera, l’Argentina, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e la Corea del Sud – in luogo del Comitato di coordinamento (COCOM) che ha operato dal 1950 al 1994 esercitando uno stretto controllo sui trasferimenti

di tecnologie verso i paesi dell’ex Patto di Varsavia.

I compiti del Segretariato, ovviamente diversi da quelli del COCOM, sono di sovrintendere alla raccolta, all’elaborazione e allo scambio di dati su tutti i trasferimenti relativi alle armi convenzionali, nonché a beni e tecnologie a duplice uso.

La Commissione, considerato che la Camera dei deputati ha apportato modifiche meramente formali al testo approvato dal Senato circa due anni orsono, propone una rapida approvazione del disegno di legge.

DE ZULUETA, *relatrice*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

7 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 1.765.218 scellini austriaci per l'anno 1999 e di 905.118 scellini **annui** a decorrere dal 2000, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per l'anno 1999 ed in lire 127 milioni **annue** a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di **905.118** scellini austriaci per l'anno **2000**, di **2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001** e di 905.118 scellini **austriaci** a decorrere **dall'anno 2002**, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire **127** milioni per l'anno **2000**, in lire **375 milioni per l'anno 2001** ed in lire 127 milioni a decorrere **dall'anno 2002**, si provvede:

a) **per l'anno 2000**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) **per gli anni 2001 e seguenti**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finan-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 3.

Identico.

